

Tematica emergente

Bilancio Consolidato: esenzione per le c.d. "Investment Entities"

di ORAZIO VAGNOZZI

Partner presso KPMG S.p.A.

Nell'ottobre del 2012 lo IASB, facendo seguito ai commenti ricevuti con riferimento alla bozza del documento relativa all'introduzione del nuovo principio inerente il bilancio consolidato (IFRS 10), ha pubblicato alcuni *Amendments* agli IFRS 10, IFRS 12, IAS 27 e IAS 28. Secondo tali *Amendments*, che dovrebbero essere omologati dall'Unione Europea entro la fine del 2013, le società che rientrano nella categoria delle *Investment Entities*, così come definite dallo IASB, sono esonerate dalla predisposizione del bilancio consolidato e richieste di rappresentare le partecipazioni di controllo al *fair value*.

Si tratta di una disposizione chiaramente diretta ad uno specifico settore, costituendo una novità per lo IASB, tipica della cultura americana. Secondo i principi contabili US, è prevista infatti una simile esenzione per le *Investment Entities* dalla predisposizione del bilancio consolidato.

Definizione di Investment Entity

Secondo i suddetti *Amendments* è possibile qualificare un'impresa come *Investment Entity* sulla base di un approccio basato su due step successivi.

Anzitutto l'impresa deve rispettare le seguenti condizioni necessarie (primo step):

- Ottenimento di fondi da uno o più investitori con la finalità di fornire servizi di gestione sugli investimenti
- Rendimenti basati sull'apprezzamento del capitale investito e/o dei flussi reddituali da questo ottenibili (es. dividendi)
- Misurazione e valutazione delle performance sulla base del *fair value*

Oltre alle condizioni necessarie sopra illustrate

gli *Amendments* indicano alcune caratteristiche solitamente presenti in un *Investment Entity* (secondo step):

- Molteplicità di investimenti al fine di diversificare il proprio profilo di rischio e massimizzare il rendimento
- Molteplicità di investitori
- Gli investitori non sono parti correlate della società (possono essere comunque soci)
- Interessenza degli investitori in forma di capitale o altre forme similari

Va sottolineato che l'assenza di una o tutte le caratteristiche sopra indicate non pregiudica la qualificazione di un'impresa come *Investment Entity*. Tuttavia è richiesta un'attenta valutazione da parte del management quando una o più delle caratteristiche sopra indicate non venga rispettata.

Applicazione del Fair Value agli investimenti della Investment Entity

Le *Investment Entities* dovranno valutare tutte le partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture al *fair value* con contropartita al conto economico.

Nella determinazione del *fair value* si dovranno seguire le indicazioni dell'IFRS 13, già in vigore dall'inizio del 2013.

Esistono varie tipologie di *Investment Entities* quali i Fondi sovrani, gli Hedge Fund, i Family Trust. In Italia sono diffusi i fondi di investimento come i Private Equity o i Venture Capital che vengono gestiti dalle società di gestione del risparmio (o anche Sgr) seguendo uno schema che separa l'attività gestionale dall'attività di raccolta del risparmio-investimenti.